

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 .

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione n. 1 del 23.04.2020 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Dato atto che con deliberazione n. 1 del 14.04.2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi dell'Unione, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, riaccertando gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria e stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto di quanto riferito da parte dei Responsabili dei Servizi, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate.

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021 - 2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e re imputati	==
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	==
Differenza = FPV Entrata 2020	==

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 90.000,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2020	€ 90.000,00

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati con il riaccertamento ordinario, è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione 2020 - 2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che le variazioni di cui sopra non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli art. 162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pervenuto il 07.06.2021 prot. n. 1620.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta dell'Unione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Visto il regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto dell'Unione.

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espresso

DELIBERA

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così riassunti:

RESIDUI ATTIVI. – elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020 per complessivi
€ 2.044.771,70

RESIDUI PASSIVI elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2020 per complessivi
€ 1.693.271,84

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI parzialmente o totalmente in quanto insussistenti

€ 3.535,33

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI parzialmente o totalmente in quanto insussistenti

€ 65.545,70.

ELENCO MAGGIORI ACCERTAMENTI IN CONTO RESIDUI al 31 dicembre 2020 per € 9.746,97.

2. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata - esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, e così costituito:

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e re imputati	==
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	==
Differenza = FPV Entrata 2020	==

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 90.000,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2020	€ 90.000,00

3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020 -2022, esercizio 2020, nonché del bilancio di previsione 2021 – 2023 come risulta rispettivamente dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
4. Di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa degli atti di indirizzo di gestione 2020 -2022 e 2021 – 2023 alle variazioni di cui al precedente punto 3)
5. Di procedere contestualmente alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese rispettivamente già accertate ed impegnate, ma non esigibili come da allegato prospetto.
6. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.